



SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO:

Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione". Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 art. 13.

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di _____, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare

E

L'Associazione Regionale Allevatori del Veneto di seguito denominata ARAV, con sede, in Vicenza Viale Leonardo Da Vinci, 52, codice fiscale 80006340287, che interviene al presente atto in persona di _____, nella sua qualità di Presidente

PREMESSO CHE

l'ARAV, articolazione territoriale di Associazione Italiana allevatori, è il soggetto riconosciuto dal MASAF per lo svolgimento dei controlli funzionali sulle performance produttive e riproduttive degli ovini per la realizzazione dei programmi genetici, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 52/2018 "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154"; la DGR n. _____ del _____ approva l'avvio dell'azione "Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione" e incarica ARAV della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi per il biennio 2026-2027.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Il presente atto ha per oggetto l'incarico ad ARAV dell'attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi relativi all'azione Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione" di cui alla DGR n. _____ del _____ Allegato _____

Articolo 2

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DELL'AIUTO

1) La Regione eroga un contributo ad ARAV finalizzato a coprire le spese sostenute dagli allevatori che hanno provveduto all'acquisto di vaccini per la Bluetongue ed alla loro somministrazione conformemente alla normativa vigente in tema di farmaco veterinario nell'anno 2026 e 2027. Possono essere indennizzate spese sostenute dal primo gennaio al trentuno di ottobre di ciascun anno di attività relative al solo acquisto del vaccino. L'aliquota del contributo è pari al 100% della spesa ammessa. Qualora i fondi stanziati fossero insufficienti rispetto alle richieste presentate dagli allevatori, l'importo dell'aiuto verrà proporzionalmente ridotto. L'aiuto non può essere cumulato con altri contributi pubblici erogati per le stesse finalità. L'aiuto viene erogato nel rispetto del regime «de minimis» nel settore agricolo di cui al Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. .

2) L'erogazione del contributo è rivolto ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti all'atto di presentazione della domanda:

- allevatore con allevamento di ovini appartenenti alle seguenti razze di estinzione Brogna, Alpagota, Foza, Lamon;
- iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- iscrizione alla CCCIAA come impresa agricola;
- registrazione in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica con posizione aperta;
- non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;



afd4aa50



- non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della normativa unionale, tranne nel caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dell'insorgenza di un focolaio di Bluetongue;

3) Ad ARAV spetta il compito di:

- dare ampia diffusione dell'iniziativa dell'azione di cui all'articolo 1;
- predisporre adeguata modulistica per la presentazione, da parte degli allevatori, per il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto dei vaccini;
- ricevere dagli allevatori la domanda di contributo con relativa documentazione necessaria (amministrativa e contabile) probante l'avvenuta vaccinazione degli animali e conservarla per cinque anni dalla conclusione dell'azione;
- verificare che la spesa sostenuta sia relativa all'acquisto di vaccino per la Bluetongue;
- rendicontare alla Regione del Veneto le spese per l'acquisto dei vaccini sostenute dagli agricoltori entro il 30 novembre di ciascun anno di attività;
- erogare agli agricoltori l'importo sostenuto per l'acquisto dei vaccini, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.

Articolo 3

RISORSE FINANZIARIE

- 1) Per l'attuazione di quanto previsto all'Articolo 1 la Regione trasferisce annualmente ad ARAV le risorse finanziarie assegnate dalle specifiche deliberazioni regionali finalizzate alla erogazione di contributi per la vaccinazione di razze ovine in via di estinzione.
- 2) Gli importi di cui sopra saranno resi disponibili sul capitolo di spesa n. 105442 "Azioni regionali per il contrasto alle avversità emergenti nel settore primario. Trasferimenti correnti (ART: 13 L.R. n. 33/2024)" del bilancio di previsione 2026-2028.
- 3) ARAV e Regione convengono che ad ARAV verrà erogato esclusivamente il costo sostenuto dagli allevatori per l'acquisto del vaccino. Eventuali spese di gestione per lo svolgimento dell'incarico affidato sostenute da ARAV saranno a carico di ARAV.

Articolo 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

- 1) La presente convenzione è operativa a decorrere dalla sottoscrizione e ha una durata fino alla conclusione delle attività di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie stanziata a valere sul bilancio di previsione 2026-2028 per l'azione "Bluetongue (febbre catarrale degli ovini): Vaccinazione di razze ovine in via di estinzione. di cui alla DGR n. ____ del ____ Allegato ____;

Articolo 5

ESECUZIONE

- 1) Il Direttore della Direzione Agroalimentare assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività svolte da ARAV ai sensi della presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
- 2) La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'incarico delle attività convenzionate con il presente atto.
- 3) Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 4) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6

RISERVATEZZA

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.



afd4aa50



2) Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

3) Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), ARAV è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 1 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.

2) Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.

3) Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 8

SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.

2) Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di ARAV.

3) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

1) La presente convenzione, composta da numero otto articoli, è dattiloscritta in numero 3 pagine.

2) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto

Per l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto



afd4aa50

